

N. 2070

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore VALLETTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GENNAIO 1997

Insegnamento della lingua straniera
nelle scuole elementari statali

ONOREVOLI SENATORI. - L'insegnamento della lingua straniera entra nelle scuole elementari statali con l'articolo 10 della legge 5 giugno 1990, n. 148, e con il decreto ministeriale 28 giugno 1991.

Questi primi anni hanno visto tale insegnamento come qualcosa di aggiuntivo, non obbligatorio e curricolare. La causa principale va addebitata alla scarsità di insegnanti specialisti e specializzati. Per ovviare a tali difficoltà, il Ministro della pubblica istruzione, nel bando del concorso magistrale, di cui al decreto ministeriale 20 ottobre 1994, al comma 14 aveva sancito la competenza linguistica, richiesta dal decreto ministeriale 28 giugno 1991, a coloro che avrebbero superato la prova facoltativa della seconda lingua. Di fatto, tuttavia, ad oggi nessuno è stato assunto come insegnante della lingua straniera. Intanto si assiste al fenomeno di basse percentuali di classi con tale insegnamento che si assestano sul 25-30 per cento nell'Italia centro-meridionale.

In tal modo viene disattesa la legge 10 aprile 1991, n. 125, sulle «pari opportunità», negando così, a larga parte della popolazione scolastica elementare, la possibilità di apprendere una seconda lingua. È necessario, per l'estensione di tale insegnamento alla totalità delle scuole, consolidare in organico, con gradualità e nella proporzione di una classe a sei, i posti resisi liberi per pensionamento e per nuova istituzione. Si consideri che, come scrive lo stesso Ministero, nella proposta organica di sviluppo nella scuola elementare, al punto 2.1.3, è

ammesso l'impiego di docenti in possesso dei previsti requisiti di competenza, da riasorbire nell'organico funzionale di circolo, superando la divisione tra docenti specialisti e specializzati.

Con l'espletamento del concorso magistrale di cui al decreto ministeriale 20 ottobre 1994, sono disponibili alcune migliaia, non superiori alla decina, di insegnanti che hanno acquisito la specifica «idoneità» e «competenza linguistica».

Per questa riconosciuta competenza, le assunzioni su tali posti possono essere effettuate con detto personale, realizzando un forte risparmio, nella formazione iniziale dei docenti, non essendo più indispensabile l'attivazione di corsi, della durata di 500 ore, costosi per l'erario e poco frequentati dai docenti di ruolo, ove si consideri che il Ministero della pubblica istruzione, con la circolare n. 116 del 1992, ripropone «corsi di formazione della seconda lingua nelle scuole elementari statali», per maestri di ruolo con compenso incentivante!

Per quanto concerne le spese di funzionamento, a carico degli enti locali, è possibile accedere al «Fondo speciale europeo per l'occupazione». Pertanto, è necessario che venga istituita, presso ciascun provveditorato agli studi, con decorrenza 1° settembre 1997, una graduatoria permanente di insegnanti che hanno superato la prova della seconda lingua per essere immessi in ruolo di anno in anno, secondo i criteri contenuti nella proposta di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al fine di dare pratica, immediata e totale attuazione all'articolo 10 della legge 5 giugno 1990, n. 148, è istituita, presso ogni provveditorato agli studi, una graduatoria permanente ad esaurimento degli insegnanti di lingua straniera nella scuola elementare. Gli effetti di tale graduatoria avranno decorrenza dal 1° settembre 1997; nel periodo di validità della graduatoria permanente verrà sospeso il passaggio dei docenti di scuola materna al ruolo della scuola elementare.

Art. 2.

1. Possono essere iscritti alla graduatoria di cui all'articolo 1 soltanto gli insegnanti elementari che hanno acquisito la competenza linguistica, avendo superato la prova della seconda lingua nel concorso magistrale bandito con decreto ministeriale 20 ottobre 1994.

Art. 3.

1. Dei posti resisi liberi nell'organico provinciale, per pensionamento e nuova istituzione, una percentuale del 50 per cento è riservata alla graduatoria permanente di cui all'articolo 1.

2. Il 50 per cento dei posti soppressi verrà consolidato a posti per l'insegnamento della lingua straniera.

Art. 4.

1. Nel periodo di validità della graduatoria permanente di cui all'articolo 1, i

trasferimenti magistrali interprovinciali, subiranno la limitazione del 50 per cento.

Art. 5.

1. Le spese di funzionamento, a carico degli enti locali, potranno essere attinte al Fondo speciale europeo per l'occupazione, senza oneri per lo Stato.

Art. 6.

1. Gli insegnanti elementari, iscritti nella graduatoria di merito dell'ultimo concorso magistrale, assunti in ruolo a partire dal 1° settembre 1997, verranno anticipatamente esclusi dalla predetta graduatoria permanente.